



REGIONE TOSCANA

GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20-01-2003 (punto N. 5)

Delibera

N.27

del 20-01-2003

Proponente

ANGELO PASSALEVA

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Luigi Izzi

Estensore: Mauro Trotta

Oggetto:

Criteri, modalità e termini per la concessione e la revoca del contributo forfetario iniziale per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell'art. 12 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40. Anno 2003.

Presidente della seduta: CLAUDIO MARTINI

Segretario della seduta: CARLA GUIDI

Presenti:

TITO BARBINI

AMBROGIO BRENNI

TOMMASO FRANCI

ENRICO ROSSI

PAOLO BENESPERI

SUSANNA CENNI

MARCO MONTEMAGNI

MARIA CONCETTA ZOPPI

CHIARA BONI

RICCARDO CONTI

ANGELO PASSALEVA

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Elenco

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni”;

Visto l’articolo 12 della stessa legge regionale n. 40 del 2001, che prevede che la Giunta regionale, fino all’approvazione del programma di riordino territoriale, definisce con propria deliberazione criteri, modalità e termini per la concessione e la revoca dei contributi per l’esercizio associato di funzioni e servizi, nei casi previsti e tenendo conto dei criteri richiamati dall’articolo medesimo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 422, recante “Modalità per la formazione del programma di riordino territoriale e criteri, modalità e termini per la concessione e la revoca del contributo forfetario iniziale per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma degli articoli 11 e 12 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2002, n. 1356, concernente la modifica dell’articolo 14, comma 3, della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002;

Ritenuto di provvedere, anche per l’anno 2003, in attesa dell’approvazione del programma di riordino territoriale, alla concessione, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 40 del 2001, del contributo forfetario iniziale in favore degli enti locali che hanno presentato di comune accordo la proposta di definizione del livello ottimale entro la data del 17 gennaio 2003, di attivazione della procedura prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge medesima, ovvero di integrazione del contributo forfetario iniziale concesso nell’anno 2002;

Ritenuto, altresì, al fine di uniformare i procedimenti di concessione e di revoca dei contributi forfetari iniziali nella fase transitoria, di rinviare alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, salvo espresse modifiche, adeguamenti e precisazioni delle procedure medesime;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, n. 2430, con il quale sono stati approvati, tra l’altro, i modelli di presentazione della domanda per la richiesta di contributo forfetario iniziale per l’anno 2002, di cui alla Parte seconda della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, e le relative istruzioni per la compilazione;

Visto il decreto dirigenziale 12 dicembre 2002, n. 7003, con il quale è stata disposta la concessione del contributo forfetario iniziale per l’anno 2002 agli enti locali che hanno presentato la domanda ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, per l’esercizio associato di funzioni e servizi avviato in conformità con quanto previsto dalla deliberazione medesima;

Considerato che con detto decreto n. 7003 del 2002 sono stati applicati i criteri di concessione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, in particolare in relazione alla valutazione della sussistenza dell’effettivo inizio della gestione associata e alla valutazione della sussistenza di elementi sufficienti ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo allo svolgimento di ogni singola gestione associata, per gli specifici compiti individuati dai riquadri dell’allegato B alla deliberazione della Giunta regionale medesima, e che appare opportuno ribadire ed esplicitare detti criteri con la presente deliberazione;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 12 della citata legge regionale n. 40 del 2001, è stata conseguita, nella sede concertativa ivi richiamata, l’intesa sullo schema della presente deliberazione;

a voti unanimi

DELIBERA

Art. 1

Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, la presente deliberazione disciplina le modalità di concessione nell'anno 2003 del contributo forfetario iniziale per l'esercizio associato di funzioni e servizi. Il contributo può essere concesso anche ad integrazione del contributo forfetario iniziale già concesso nell'anno 2002 con decreto dirigenziale n. 7003 del 2002, limitatamente all'esercizio associato di funzioni e servizi ulteriori rispetto a quelli per i quali il contributo medesimo è stato conseguito.
2. Ai fini di cui al comma 1 e per i procedimenti, anche di revoca, connessi alla concessione dei contributi, si applicano le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 422, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2002, n. 1356, salvo quanto espressamente stabilito dalla presente deliberazione.

Art. 2

Proposta concordata di definizione del livello ottimale

1. La proposta di definizione del livello ottimale, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, deve essere stata acquisita agli atti del procedimento di formazione del programma di riordino territoriale entro la data del 17 gennaio 2003, di attivazione della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40.

Art. 3

Domanda di contributo

1. La domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, deve essere trasmessa entro il termine perentorio dell'11 aprile 2003 alla Regione Toscana – Giunta regionale – Dipartimento della Presidenza e degli affari legislativi e giuridici.
2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono approvati il modello di presentazione della domanda e le relative istruzioni per la compilazione, nonché il modello di atto di cui al comma 3. Sono altresì stabilite le modalità di presentazione della domanda medesima e la documentazione da allegare.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, alla domanda deve essere allegato specifico atto di individuazione dell'ente capofila per la presentazione della domanda e per la concessione del contributo, sottoscritto dai rappresentanti di tutti gli enti coinvolti nella gestione associata. L'atto di individuazione dell'ente capofila è richiesto anche in caso di presentazione di domanda di integrazione del contributo forfetario iniziale concesso nell'anno 2002.

4. Per i livelli ottimali che hanno ottenuto il contributo forfetario iniziale nell'anno 2002, la domanda può essere presentata unicamente dall'ente locale che è risultato destinatario del contributo ai sensi del decreto dirigenziale n. 7003 del 2002.
5. Nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, è effettuata la ricognizione dei livelli ottimali per i quali è ammessa la presentazione della domanda ai sensi della presente deliberazione. Sono altresì indicate le modalità e i criteri applicabili per l'ammissione a contributo e per la determinazione della sua misura nel caso in cui sia stato modificato, successivamente alla data del 31 ottobre 2002, l'ambito territoriale di Comunità Montana che è stata destinataria del contributo nell'anno 2002 anche in virtù dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, nel corso dell'attività istruttoria sulle domande presentate la struttura regionale competente per la concessione dei contributi può prendere in considerazione rettifiche di errori materiali o richiedere, mediante comunicazione effettuata con lettera, telefax o posta elettronica, da cui risulti la data del ricevimento, conferme, integrazioni e chiarimenti formali, esclusivamente in relazione a quanto già formalmente risultante dalla documentazione trasmessa con la domanda e per quanto strettamente rilevante ai fini dell'istruttoria. Può altresì acquisire l'atto di cui al comma 3 del presente articolo, ove non allegato alla domanda. La struttura, se provvede a richiedere gli atti di cui al presente comma, assegna agli enti interessati un termine perentorio, non inferiore a due giorni, decorso inutilmente il quale le gestioni associate per le quali è stata effettuata la richiesta non sono ammissibili a contributo.

Art. 4

Verifica dell'effettivo inizio della gestione associata

1. La verifica della sussistenza dell'effettivo inizio della gestione associata, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, è effettuata sulla base della documentazione richiesta ai sensi della deliberazione medesima, e comporta altresì l'accertamento della sussistenza dei seguenti elementi:
 - a) l'individuazione nell'atto associativo, anche mediante espresso rinvio a disposizioni di legge o alle previsioni della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, delle funzioni e servizi oggetto dell'associazione;
 - b) il fatto che l'efficacia dell'atto associativo non risulti condizionata al decorrere di termini, successivi alla data di presentazione della domanda di contributo, espressamente indicati nell'atto associativo medesimo o all'adozione o alla stipula di ulteriori atti associativi integrativi;
 - c) in caso di esercizio associato mediante istituzione di uffici comuni, aventi compiti istruttori o decisori, l'istituzione dell'ufficio o il conferimento inequivocabile ad uno degli enti partecipanti del potere di istituirlo.
2. Per l'ufficio del difensore civico, di cui al riquadro H1 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, la gestione associata non può essere ritenuta effettiva in assenza della nomina dell'organo difensore civico, ovvero in assenza di istituzione di ufficio comune a supporto dell'attività di uno o più difensori civici comunali già nominati.

Art. 5

Esercizio associato mediante convenzione che prevede la delega di funzioni ad un Comune

1. Ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, è considerata la delega di funzioni in favore di uno dei Comuni partecipanti all'associazione solo in presenza di formale convenzione stipulata tra i Comuni medesimi.

Art. 6

Attribuzione dei punteggi per le gestioni associate

1. L'ufficio regionale competente, oltre a svolgere i compiti di cui all'articolo 6 della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002 e quelli di cui alla presente deliberazione, valuta, per l'ammissibilità o la determinazione del contributo, la sussistenza di elementi sufficienti ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo allo svolgimento di ogni singola gestione associata, per gli specifici compiti individuati dai riquadri dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002. Detta valutazione è effettuata anche in caso di parziale o mancata trasmissione degli elementi di cui al sesto comma del citato allegato B.
2. Per le funzioni e servizi relativi al catasto è sufficiente che l'esercizio associato comporti lo svolgimento di funzioni in ordine alla gestione unitaria dei rapporti con l'Agenzia del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per le funzioni relative ai processi di innovazione amministrativa, l'atto di assenso, richiesto dall'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, riquadro A14, si intende conseguito anche nel caso in cui è stato concluso il procedimento di adesione alla rete telematica della Regione Toscana.
4. Per le funzioni e i servizi relativi al turismo, ove limitati alla lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 2000, il punteggio può essere attribuito quando i Comuni del livello ottimale hanno conseguito anche il punteggio per lo svolgimento in forma associata delle funzioni relative allo sportello unico delle attività produttive.
5. Il raggiungimento del punteggio minimo per l'accesso al contributo, previsto dall'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, non è richiesto ove la domanda riguardi l'integrazione del contributo forfetario iniziale concesso nell'anno 2002.

Art. 7

Concessione dei contributi e loro misura

1. I contributi di cui alla presente deliberazione sono concessi e determinati secondo quanto stabilito dall'articolo 12 della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Agli enti locali che richiedono l'integrazione del contributo forfetario iniziale concesso nell'anno 2002 non si applica la misura prevista dall'articolo 12, comma 2, lettera b), della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, per i Comuni che sono già stati considerati nel calcolo del contributo medesimo.

3. I contributi di cui alla presente deliberazione sono erogati nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio 2003.
4. Se il totale dei contributi da concedere, erogabili sulla base delle domande regolarmente presentate, eccede le risorse finanziarie effettivamente impegnabili nell'anno 2003, i contributi sono ridotti in misura proporzionale.
5. Se, a seguito del calcolo dei contributi erogabili sulla base delle domande regolarmente presentate, residuano ulteriori risorse disponibili per l'anno 2003 nello stanziamento di bilancio, dette risorse sono attribuite proporzionalmente al punteggio conseguito per il solo esercizio associato di funzioni e servizi, e in misura tale da non superare per ciascun punto il valore di 19.780,00 euro, corrispondente al valore, arrotondato all'unità, attribuito per ciascun punto nell'anno 2002 ai sensi dell'articolo 12, comma 9, lettera b), della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002 nel primo calcolo delle risorse residue.
6. Il contributo forfetario iniziale complessivo per l'anno 2003, concedibile per un livello ottimale, non può superare la somma di 300.000,00 euro; agli enti locali che richiedono l'integrazione del contributo concesso nell'anno 2002 può essere concesso un contributo che, sommato a quello già conseguito nell'anno 2002, non superi la somma di 300.000,00 euro. Resta fermo quanto stabilito dall'allegato A alla presente deliberazione per i casi particolari ivi previsti.

Art. 8

Verifica dei provvedimenti di organizzazione

1. La struttura regionale competente, mediante lettera, telefax o posta elettronica, da cui risulti la data del ricevimento, assegna agli enti destinatari dei contributi forfetari iniziali, compresi quelli destinatari o che possono essere destinatari dei contributi di cui alla presente deliberazione, un termine, non inferiore a sette giorni dalla data di ricevimento, per la trasmissione di dichiarazione relativa ai provvedimenti di organizzazione di cui all'articolo 14, comma 3, della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, come modificato con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2002, n. 1356. Unitamente alla richiesta è trasmesso il modello tipo da utilizzare per la dichiarazione. La richiesta può non essere effettuata se i suddetti provvedimenti risultano agli atti del procedimento.
2. E' fatta salva la possibilità di richiedere chiarimenti o elementi integrativi o la trasmissione di copia dei provvedimenti, anche successivamente all'acquisizione della dichiarazione di cui al comma 1. All'ente interessato è assegnato un termine per adempiere non inferiore a sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Qualora gli atti di cui ai commi 1 e 2 non siano trasmessi nei termini o non risultino idonei a dimostrare lo svolgimento delle funzioni e dei servizi in forma associata, la struttura regionale competente provvede alla revoca del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, come modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 1356 del 2002, e, nel caso in cui non sia concluso il procedimento di concessione del contributo ai sensi della presente deliberazione, a dichiarare la inammissibilità a contributo delle gestioni associate per le quali è stata effettuata la richiesta.
4. Ai fini del presente articolo, per provvedimenti di organizzazione si intendono:
 - a) gli atti relativi alla dotazione organica dell'ufficio preposto alla gestione associata e alla nomina del responsabile;

- b) le previsioni di bilancio per la gestione associata;
 - c) gli eventuali atti di assegnazione di dotazioni strumentali all'ufficio preposto alla gestione associata, aggiuntive rispetto a quelle già in dotazione all'ente presso il quale l'ufficio è collocato.
5. Al comma 3 dell'articolo 14 della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, come modificato con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2002, n. 1356, le parole "entro il termine perentorio del sessantesimo giorno successivo alla data di approvazione del bilancio per l'esercizio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio del 30 maggio 2003".

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, è pubblicato per intero, compreso l'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

Segreteria della Giunta
Il Coordinatore
Valerio Pelini